



Consiglio Regionale della Calabria  
Gruppo Consiliare  
*"Lega Salvini Calabria"*

PROT. N.00026/SP/15-07-2021

Proposta di legge

di iniziativa del Consigliere regionale Capogruppo "Lega Salvini Calabria"

On. Clotilde Minasi

**"Pianificazione e sviluppo della pesca, dell'acquacoltura e della  
maricoltura e promozione del turismo marittimocalabrese"**

Firma:

*Avv. Clotilde MINASI*



**PROPOSTA DI LEGGE di iniziativa del Consigliere Clotilde Minasi recante  
“Pianificazione e sviluppo della pesca, dell’acquacoltura e della maricoltura e promozione  
del turismo marittimo calabrese”.**

**Relazione descrittiva**

La regione, bagnata dal mare per ottocento chilometri, ha un ricco patrimonio ittico, che va dalla riviera dei Cedri, alla Costa degli Dei e alla Costa Viola sul Tirreno; dalla Costa degli Achei, alla Riviera dei Gelsomini e alla Costa dei Saraceni e degli Aranci sullo Ionio. Tutta la regione vanta una consistente tradizione di pesca, con maggiore attività in particolare nei centri di Sibari, Corigliano Calabro, Fuscaldo, Pizzo, Crotona, Scilla e Bagnara. Si pescano costardelle, tonni, ricciole, alalunghe, alici, sarde, aguglie imperiali e persino aragoste. Inoltre, sulla Costa Viola e nello Stretto di Messina, ancora oggi, si pratica la caccia del pesce spada con le antiche imbarcazioni, le “feluche”, dotate di lunghe passerelle e di un alto albero maestro dal quale vengono avvistati gli esemplari da cacciare. Questa attività, oltre ad essere una tradizione del luogo, è anche un affascinante rito portato avanti dai pescatori che, tra le due rive di Calabria e Sicilia, contano solo otto barche per il pesce spada, uniche nel loro genere.

Nei borghi di pescatori vengono già organizzate battute di pesca per turisti, soprattutto nei mesi primaverili ed estivi.

La presente proposta di legge regola la pesca, l’acquacoltura e la maricoltura e promuove nello stesso tempo il turismo marittimo nel territorio della Regione Calabria ed è articolata in armonia con le leggi statali in materia (in particolare con la legge 382/1975) e con la norma di cui all’art. 100 del d.p.r. 616/1977.

La materia della pesca e dell’acquacoltura, allo stato attuale, è interessata dalla disciplina europea con la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per l’azione comunitaria in materia di acque e, a livello statale, dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96).

Al fine di una riorganizzazione strutturale e normativa del settore, risulta necessario addivenire all’adozione di uno strumento legislativo regionale moderno che promuova l’adeguamento delle politiche della pesca e dell’acquacoltura e della maricoltura.

La proposta di legge rappresenta uno strumento che vuole rispondere alle esigenze del territorio calabrese e alla necessità di attivare strumenti di programmazione utili alla Calabria e che assicurino lo sviluppo di economie, di occupazione e di benefici sociali. Nel rispetto degli obiettivi della Politica Comune della Pesca, vuole garantire, inoltre, che le attività di pesca, acquacoltura e maricoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con i criteri di sostenibilità, operata anche per conseguire

vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale, oltre a contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.

La proposta si compone di     articoli.

#### Relazione finanziaria

#### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)*

Titolo della legge: **Pianificazione e sviluppo della pesca, dell'acquacoltura e della maricoltura e promozione del turismo marittimo calabrese**".

La presente proposta di legge non comporta spese o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1				0
Art. 2				0
Art.3				0
Art. 4				0
Art.5				0
Art. 6				0
Art. 7				0
Art. 8				0
Art. 9				0
Art. 10				0
Art. 11				0
Art. 12				0
Art. 13				0
Art. 14				0
Art. 15				0
Art. 16				0

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Tab. 2 Copertura finanziaria:



Programma / capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Totale
Totale	//	//	//	//

## Indice

Capo I -Strumenti di programmazione, pianificazione, monitoraggio, gestione e cooperazione

Art. 1- Oggetto, principi e finalità

Art. 2 - Strategia e ambiti di azione

Art. 3- Piano regionale della pesca e dell'acquacoltura

Art. 4 - Tutela delle risorse marine e delle acque interne e pianificazione territoriale

Art. 5- Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura

Art. 6 -Osservatorio regionale della pesca e dell'acquacoltura

Art. 7- Accordi, strumenti di pianificazione e cooperazione

Art. 8 -Azioni di sostegno alla modernizzazione e all'innovazione di settori

Capo II-Tutela delle tradizioni culturali della pesca

Art. 9-Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari.

Art. 10-Tutela e valorizzazione delle feluche.

Capo III -Norme per l'esercizio di attività di pescaturismo, ittiturismo e per le attività didattiche legate alla pesca.

Art. 11 -Attività di pescaturismo

Art. 12-Attività di ittiturismo

Art. 13- Attività connesse

Art. 14- Locali per attività di ittiturismo

Art. 15-Esercizio dell'attività di pescaturismo ed ittiturismo

Art. 16- Elenco regionale degli operatori del turismo marittimo

Art. 17- Formazione degli operatori di pescaturismo ed ittiturismo

Art. 18-Valorizzazione delle filiere agricole e della pesca locali

Art. 19- Strumenti di programmazione degli interventi

Art. 20- Disciplina della ristorazione e di ospitalità a bordo e a terra.

Art. 21- Attività didattiche nel pescaturismo e ittiturismo

Art. 22- Barca didattica e sociale.

Art. 23- Disposizioni di attuazione

Art. 24- Sanzioni e vigilanza



Capo IV- Commercio dei prodotti ittici

Art. 25 -Vendita diretta

Art. 26- Street food del pescatore.

Capo V- Pesca fantasma, sportiva e ricreativa

Art. 27 - Pesca fantasma

Art. 28- Pesca sportiva e pesca ricreativa

Capo VI-Pesca nelle acque interne e acquacoltura

Art. 29 - Pesca e acquacoltura in laghi, stagni costieri e acque interne

Art. 30- Concessioni per attività di acquacoltura

Capo VII- Disposizioni finali e abrogazioni

Art. 31-Disposizioni finali e abrogazioni

Art. 32- Clausola di invarianza degli oneri finanziari

Art. 33- Entrata in vigore

### **Proposta di legge recante**

**“Pianificazione e sviluppo della pesca mediterranea, dell’acquacoltura e della maricoltura e promozione del turismo marittimo calabrese”.**

#### **Capo I**

**Strumenti di programmazione, pianificazione, monitoraggio, gestione e cooperazione**

#### **Art. 1**

#### **Oggetto, principi e finalità**

1. La Regione Calabria, in armonia e in coerenza con la legislazione comunitaria e statale e con le disposizioni regionali in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, sostiene azioni di innovazione e sviluppo ambientale, economico e sociale, nei settori della pesca e dell’acquacoltura, in un’ottica integrata e a tal fine promuove e favorisce:

- a) la salvaguardia, l’utilizzo razionale e il riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici, della fauna e della flora ittica;
- b) lo sviluppo socio-economico e la modernizzazione della pesca mediterranea e dell’acquacoltura, salvaguardando le tradizioni culturali della pesca calabrese;
- c) la valorizzazione dei prodotti ittici calabresi, in particolare del pesce azzurro, attraverso l’informazione ai consumatori, la trasparenza del mercato e della filiera;

- d) la ricerca scientifica e la sperimentazione sul campo;
  - e) la diversificazione e l'internazionalizzazione delle imprese ittiche calabresi e delle pratiche produttive;
  - f) lo sviluppo delle infrastrutture di filiera, ivi compresi i mercati dei pescatori, i mercati ittici all'ingrosso, porti e punti di sbarco;
  - g) la diffusione del patrimonio culturale dei borghi marinari, dei villaggi dei pescatori, delle tonnare e delle barche da pesca tradizionali quali le feluche;
  - h) la valorizzazione dell'attività degli imprenditori ittici calabresi attraverso la disciplina della pesca professionale e delle attività connesse, della vendita diretta dei prodotti ittici, della pesca turistica e del turismo ittico;
  - h) la riscoperta della cucina tipica del territorio anche attraverso accordi tra imprenditori ittici e ristoratori e cuochi locali volti a organizzare corsi turistico-culinari con la preparazione di pietanze tradizionali utilizzando i prodotti ittici locali, in modo da esportare la cucina calabrese in tutto il mondo.
- 2) La Regione Calabria promuove e incentiva l'associazionismo, l'aggregazione produttiva e la cooperazione, riconoscendo alle forze sociali, economiche e alle organizzazioni sindacali un ruolo fondamentale per la modernizzazione e lo sviluppo del settore ittico e per la tutela e la salvaguardia delle sue produzioni e dell'ambiente.
  - 3) La Regione sostiene le attività professionali della pesca e dell'acquacoltura, ossia le attività esercitate dall'imprenditore ittico, così come definito all'articolo 4 del decreto legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96).
  - 4) La Regione Calabria promuove e sostiene forme di aggregazione delle imprese del settore ittico e, in particolare, la costituzione di cooperative o consorzi di gestione tra imprese della pesca, piccola pesca e dei molluschi bivalvi, in linea con le normative vigenti.
  - 5) Le presenti disposizioni recepiscono la normativa comunitaria e nazionale cui soggiacciono i settori, fornendo una disciplina di dettaglio che garantisca unitarietà normativa.
  - 6) Le presenti disposizioni non si applicano agli invasi artificiali, situati all'interno di proprietà private o demaniali, separati dal sistema idrico naturale.
  - 7) La Giunta regionale adotta un regolamento finalizzato a fornire indirizzi di coordinamento per l'esercizio della pesca, dell'acquacoltura e della maricoltura nelle acque interne, costiere e marittime interne della regione.

## Art. 2

### Strategia e ambiti di azione

1. La strategia regionale mira alla creazione di un sistema di sviluppo sostenibile, integrato e basato sulle risorse locali, finalizzato alla valorizzazione e alla messa in rete delle potenzialità

produttive dei settori della pesca e dell'acquacoltura, attraverso il sostegno all'innovazione, il coinvolgimento del mondo della ricerca e l'attivazione di leve economiche intersettoriali.

2. La strategia di cui al comma 1 interviene nei seguenti ambiti di azione:

- a) conservazione e gestione razionale delle risorse biologiche del mare e delle acque interne e costiere nel rispetto della salvaguardia ambientale e degli ecosistemi marini, anche attraverso la pianificazione dello sforzo di pesca, l'adozione di sistemi di pesca ecosostenibili e selettivi nonché lo studio e il controllo delle interrelazioni tra l'ambiente marino, lacustre, fluviale e la pesca, l'acquacoltura e la maricoltura;
- b) recupero e miglior utilizzo del patrimonio marino e costiero e delle tradizioni connesse, nonché la conservazione e tutela delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e culturali;
- c) sviluppo e modernizzazione della pesca e dell'acquacoltura attraverso politiche e interventi finalizzati a creare le condizioni di sostenibilità ambientale ed economico e sociale del settore e favorendo il ricambio generazionale e la giovane imprenditoria;
- d) promozione dell'associazionismo, delle tutele sociali e di iniziative in favore del ceto peschereccio e dei lavoratori dipendenti;
- e) sostegno all'occupazione e alle imprese ittiche nel processo di modernizzazione e adeguamento ai contesti produttivi e di mercato, favorendo anche la costituzione di organizzazioni di produttori e/o altre forme di aggregazione;
- f) applicazione dell'approccio della gestione integrata della fascia costiera come strumento sistematico della gestione delle risorse acquatiche e dei territori costieri e la crescita blu;
- g) contenimento, controllo e gestione, anche produttiva, delle specie aliene invasive;
- h) riduzione della pesca fantasma (ghost fishing);
- i) riduzione e recupero dell'utilizzo delle materie plastiche, con l'obiettivo di prevenirne la successiva dispersione in mare e abbattere le microplastiche;
- j) miglioramento e rafforzamento della governance territoriale e dei settori della pesca e dell'acquacoltura, attraverso un diretto contatto con gli operatori e gli stakeholder;
- k) contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);
- l) tutela degli stock ittici o delle specie ittiche in difficoltà, con particolare riferimento all'anguilla;
- m) valorizzazione e promozione dei prodotti della pesca marittima, dell'acquacoltura calabrese, delle tradizioni e delle iniziative culturali del mondo della pesca;
- n) promozione della piccola pesca, della diversificazione delle pratiche produttive e della multifunzionalità delle imprese ittiche, ivi compresi il pescaturismo, l'ittiturismo e la vendita diretta e le nuove opportunità rivenienti dall'economia blu;
- o) sostegno a nuovi prodotti, a nuove filiere e a nuove produzioni che abbiano per oggetto risorse o specie acquatiche o i loro principi attivi;

- p) dinamizzazione dei processi di smercio, diversificazione della domanda, ampliamento e razionalizzazione del mercato e aumento del consumo dei prodotti ittici;
- q) miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo delle navi da pesca, a terra e negli impianti di acquacoltura;
- r) efficientamento produttivo ed energetico delle unità da pesca e degli impianti di acquacoltura, nel rispetto delle politiche strutturali comunitarie e nazionali;
- s) miglioramento della qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura lungo la filiera ittica fino al consumatore;
- t) promozione dell'informazione ai consumatori, per la loro tutela e la trasparenza del mercato anche incentivando sistemi di etichettatura e tracciabilità;
- u) potenziamento della formazione e dell'informazione, nonché della qualificazione degli addetti, con particolare riferimento ai giovani pescatori e al lavoro femminile;
- v) sostegno all'accesso al credito delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, per il loro consolidamento e sviluppo;
- w) rafforzamento della ricerca scientifica applicata, per lo sviluppo di nuove opportunità produttive per il settore della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la definizione di sistemi di gestione ambientali e di processo, la verifica dello stato delle risorse alieutiche, l'impiego delle biotecnologie blu, la messa a punto e divulgazione di innovazioni tecnologiche e tecniche, anche in materia di sicurezza e risparmio energetico;
- x) sostegno delle relazioni e delle forme di cooperazione e partenariato con le istituzioni comunitarie, nazionali, le altre regioni e i Paesi transfrontalieri, per l'attuazione di politiche e strategie comuni e di sistemi di gestione condivisi delle risorse ittiche;
- y) mantenimento e incremento con interventi mirati sulle quantità di popolazioni ittiche di pregio soggette a maggior pressione di pesca;
- z) pianificazione della gestione delle acque correnti e dei bacini idrici che privilegi la tutela dell'ovodeposizione e la sopravvivenza della fauna ittica;
- aa) sensibilizzazione all'educazione ambientale relativa agli ecosistemi acquatici ed alla fauna ittica;
- bb) regolamentazione della pesca professionale e sportiva nelle acque interne;
- cc) raccolta organizzata dei dati del pescato.

3. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1 e attuare la strategia di cui al presente articolo, la Regione opera attraverso una serie di strumenti: a) Piano regionale della pesca e dell'acquacoltura; b) commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura; c) Osservatorio regionale della pesca e dell'acquacoltura; d) accordi, strumenti di pianificazione e cooperazione.

### Art. 3

#### Piano regionale della pesca e dell'acquacoltura

1. Ai fini dello sviluppo programmato e coordinato dell'economia ittica e della tutela delle risorse biologiche calabresi, la Regione Calabria adotta, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge, n. 38 del 7 marzo 2003), il Piano regionale della pesca e dell'acquacoltura, che ha durata triennale.
2. Il Piano della Regione Calabria è lo strumento programmatico finalizzato a orientare le linee gestionali e gli interventi migliorativi ambientali.
3. Il Piano implementa la politica regionale della pesca, secondo gli obiettivi e le azioni di cui all'articolo 2 e indica le priorità e disciplina i seguenti aspetti:
  - a) analisi dello stato dell'economia ittica calabrese;
  - b) analisi dello stato dell'ambiente e delle risorse;
  - c) criticità e punti di forza dei settori della pesca e dell'acquacoltura;
  - d) analisi dei fabbisogni e individuazione degli strumenti e delle misure di intervento;
  - e) piano finanziario e cronoprogramma delle attività.
4. Il Piano è elaborato dal dipartimento regionale competente in materia di pesca e risorse ittiche, anche con il supporto dell'Osservatorio regionale della pesca e dell'acquacoltura, e adottato, su proposta dell'assessore competente, previo parere non vincolante della commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura.
5. Il Piano individua gli interventi regionali di sostegno e incentivazione della pesca e dell'acquacoltura conformemente alla strategia e agli ambiti d'azione di cui all'articolo 2, oltre al sostegno, alla stipula di convenzioni tra soggetti pubblici e privati, tra cui si indicano a titolo esemplificativo associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, strutture che ne sono unitaria espressione, organizzazioni produttori, distretti, consorzi di imprese di pesca o acquacoltura e altri organismi rappresentativi degli interessi degli operatori dei settori.
6. Il Piano individua i fabbisogni del settore della pesca e dell'acquacoltura conseguenti interventi di aggiornamento e qualificazione professionale, nonché di formazione continua e permanente.
7. Il Piano tiene conto della programmazione nazionale e dei programmi di intervento, oltre che dei vigenti regolamenti dell'Unione europea, in attuazione della politica nazionale, della politica comune della pesca, dei sostegni economici messi a disposizione dall'Ue per la crescita dell'economia legata alla pesca e all'acquacoltura e della pianificazione finanziaria di settore.
8. Con la stessa procedura sono adottati i successivi piani triennali da predisporre entro l'ultimo trimestre di ciascun triennio e le eventuali modifiche necessarie in relazione alle evoluzioni economico-sociali del settore e dell'ambiente.
9. Per le acque interne la Regione si dota di un Piano ittico regionale, approvato dalla Giunta regionale.
10. Il Piano ittico regionale prevede:

- a) le eventuali espropriazioni o convenzioni di diritti di pesca, se presenti;
- b) l'utilizzazione dei diritti demaniali esclusivi di pesca, se presenti;
- c) i criteri per la concessione di acque a scopo di acquacoltura e maricoltura o gestione particolare della pesca e le eventuali proposte di concessione, al fine di perseguire una migliore gestione della pesca;
- d) i criteri per l'istituzione delle zone di protezione, di ripopolamento e di tutela ittica, nonché per la definizione della durata di tali destinazioni, l'individuazione di tali zone e la durata delle destinazioni;
- e) i criteri per l'istituzione di tratti di acque da destinare allo svolgimento delle gare e manifestazioni di pesca, l'individuazione di tali tratti - campi gara - e delle modalità di svolgimento delle gare stesse;
- f) l'individuazione e le relative particolari regolamentazioni di tratti di corpi d'acqua che permettano il raggiungimento di finalità di miglioramento, incremento o difesa della fauna ittica nonché del controllo del prelievo.

#### Art. 4

##### Tutela delle risorse marine e delle acque interne e pianificazione territoriale

1. Ai fini della tutela, incremento e valorizzazione delle risorse biologiche marine e lacustri, fatte salve le competenze nazionali in materia e per quanto di competenza, il dirigente del settore regionale competente per materia, con proprio provvedimento e sentita la commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura, individua, sulla base di studi specifici, le aree oggetto di interesse produttivo e/o di pianificazione gestionale, proponendo azioni di regolamentazione alle amministrazioni competenti.

2. Le aree di cui al comma 1 si distinguono in:

- a) aree di riposo biologico: aree all'interno delle quali sia opportuno sospendere le attività di pesca professionale e/o sportiva e ricreativa per un determinato periodo di tempo per favorire la ricostituzione degli stock o la crescita degli organismi acquatici;
- b) aree di vivaio o di ripopolamento: aree marine, lacustri o costiere all'interno delle quali sia opportuno ridurre le pressioni antropiche (anche attraverso l'installazione di elementi fissi o mobili che possano fungere da dispositivi di aggregazione del pesce — FAD - o ricovero) per favorire la riproduzione delle specie di rilevanza per l'economia ittica e la salvaguardia della biodiversità;
- c) aree di pianificazione dello sforzo di pesca: aree all'interno delle quali sia opportuno regolamentare le attività di pesca (in termini temporali o spaziali) per fruire delle risorse acquatiche in modo sostenibile;
- d) oasi blu: strumento di gestione che consiste nella temporanea acquisizione (consegna) da parte di un ente locale di un'area Sito di interesse comunitario (SIC) a mare e/o dell'eventuale



area confermine alla stessa, all'interno delle quali si opera la zonazione e la regolamentazione delle attività (professionali, sportive e ricreative);

e) zone idonee per l'acquacoltura (AZA, allocated zones for aquaculture): ossia le aree marine o lacustri o costiere (a mare e a terra) da destinare a finalità di acquacoltura, nonché gli spazi di servizio necessari allo svolgimento di tale attività.

3. In coerenza con la normativa e la programmazione nazionale e con gli articoli 2 e 3, l'Amministrazione regionale, avvalendosi dell'Osservatorio regionale della pesca e sentita la commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura, sviluppa e propone alle amministrazioni competenti piani di gestione delle aree di cui al comma 2, eventualmente concertati con le regioni limitrofe al fine di massimizzare l'efficacia delle misure stabilite.

#### Art. 5

##### Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura

1. La Regione istituisce la Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura prevista dall'articolo 10 del d.lgs. 154/2004.

2. La Giunta regionale stabilisce con deliberazione la composizione della Commissione, cui partecipano i portatori di interessi pubblici e privati; la nomina dei singoli componenti è disposta con atto del dirigente del Settore regionale competente per materia.

3. La Commissione ha sede presso gli uffici della Regione Calabria ed esprime pareri sulle questioni concernenti la pesca e l'acquacoltura dei compartimenti marittimi del territorio calabrese e, in particolare, l'organismo si pronuncia su:

a) proposte di carattere generale relative allo svolgimento e alla valorizzazione dell'attività di pesca, acquacoltura e attività connesse;

b) questioni riguardanti l'interazione tra pesca e acquacoltura e l'ambiente;

c) problematiche che riguardano l'applicazione di leggi e/o regolamenti;

d) proposte di legge o regolamenti;

e) ogni altro argomento attinente la pesca e l'acquacoltura, nell'interesse della produzione e degli operatori dei settori citati, ivi compreso il parere sulla proposta di Piano di cui all'articolo 3.

4. La Commissione può altresì essere interessata nelle attività di confronto con i portatori di interessi pubblici e privati, attivate dalla Regione Calabria nel corso delle sue attività istituzionali e programmatiche relative alla gestione delle attività di pesca e all'acquacoltura.

5. La Commissione è convocata dal presidente almeno una volta all'anno o in risposta a esplicite sollecitazioni dei componenti, in relazioni a questioni urgenti.

6. La partecipazione alla Commissione non comporta la corresponsione di rimborsi, spese o compensi a carico della Regione.

#### Art. 6

## Osservatorio regionale della pesca e dell'acquacoltura

1. E' istituito l'Osservatorio regionale della pesca e acquacoltura.
2. L'Osservatorio svolge attività di osservazione, rilevamento e raccolta dati, analisi dei settori produttivi di riferimento e assume funzioni di supporto all'attività di programmazione della Regione e degli enti locali, di raccordo delle iniziative promosse sul territorio regionale oltre che di monitoraggio dell'andamento e delle tendenze evolutive del settore.
3. All'Osservatorio competono:
  - a) la raccolta, l'analisi e la pubblicazione di dati esistenti o reperibili sul campo afferenti all'economia ittica nelle sue diverse articolazioni;
  - b) l'aggiornamento della banca dati predisposta per consentire l'osservazione dell'andamento di ogni attività economica e sociale legata ai settori di pesca e acquacoltura;
  - c) la rilevazione, l'aggiornamento e il monitoraggio delle componenti economiche, delle associazioni e delle organizzazioni operanti nei settori, con particolare attenzione all'anagrafe dei pescatori sportivi e professionali e degli acquacoltori;
  - d) la realizzazione di siti web, pagine social, newsletter per promuovere la più ampia diffusione del turismo-culinario marittimo e delle informazioni relative ai settori di riferimento;
  - e) la promozione e la cura di incontri, dibattiti e conferenze, anche a carattere nazionale ed internazionale, fra i portatori di interessi della filiera ittica;
  - f) il supporto alla Regione nell'elaborazione del Piano regionale della pesca e dell'acquacoltura.

## Art. 7

### Accordi, strumenti di pianificazione e cooperazione

1. Gli strumenti di attuazione della strategia di sviluppo regionale sono: accordi di programma, convenzioni e protocolli d'intesa con enti pubblici, istituti di ricerca, consorzi e società consortili, associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e cooperative del settore.
2. L'accordo di programma definisce gli obiettivi, in termini di occupazione e/o di riconversione produttiva, di miglioramento produttivo ottenibile, di ricostituzione e/o aumento delle risorse ittiche, di aumento delle conoscenze, nonché i tempi di attuazione, le penalità, le condizioni e le modalità di recesso.
3. La Regione riserva particolare attenzione alle azioni strategiche di gestione integrata della fascia costiera, di armonizzazione e diversificazione dei vari mestieri di pesca, di pianificazione strategica delle attività di pesca, di acquacoltura e maricoltura, di ripopolamento e di protezione delle risorse marine e lacustri.
4. La Regione favorisce l'implementazione delle relazioni istituzionali e delle forme di cooperazione e partenariato con le istituzioni comunitarie e nazionali, le altre regioni e i Paesi transfrontalieri, per l'attuazione di politiche e strategie comuni e di sistemi di gestione condivisi delle risorse ittiche.

## Art. 8

### Azioni di sostegno alla modernizzazione e all'innovazione di settori

1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, può concedere aiuti e sostegni economici a favore delle imprese attive nella produzione, nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
2. Gli aiuti e i sostegni di cui al comma 1 si applicano soprattutto se riferiti a periodi o eventi di difficoltà del settore specifico o se facenti seguito all'adozione di misure tecniche di conservazione o gestione delle risorse alieutiche.
3. La Regione favorisce, fra l'altro:
  - a) le attività di ricerca in materia di pesca e acquacoltura per migliorare, anche in termini di sicurezza, le condizioni di vita degli operatori del settore ittico e la qualità dei prodotti ittici;
  - b) la formazione professionale per gli addetti della pesca e dell'acquacoltura;
  - c) la divulgazione della cultura del mare, della pesca, dell'acquacoltura e della maricoltura;
  - d) la promozione del consumo responsabile e valorizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura calabresi, anche negli istituti scolastici.

## Capo II

### Tutela delle tradizioni culturali della pesca

## Art. 9

### Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari.

1. È istituito, presso il dipartimento regionale competente in materia di pesca, il registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari. Il registro è tenuto in modalità telematica ed è consultabile per finalità didattiche e divulgative.
2. Il registro è redatto in conformità alle indicazioni della Commissione intergovernativa per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, anche al fine di contribuire ad implementare la "Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale immateriale" (Representative list of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) e la "Lista del Patrimonio immateriale che necessita di Urgente tutela" (List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding).
3. Il registro contiene:
  - a) l'identificazione, la documentazione e classificazione dei saperi e delle conoscenze marinare e delle tradizioni orali;
  - b) l'indicazione delle misure tecniche degli attrezzi da pesca tradizionale.
4. In apposita sezione del registro sono indicate altresì le azioni da intraprendere per la salvaguardia del patrimonio culturale marinaro e per la promozione della libera ittica mediterranea.

5. Apposite sezioni del registro riportano:

- a) la descrizione degli attrezzi utilizzati e i metodi di cattura per la pesca nel Mediterraneo;
- b) il censimento dei dati sugli opifici dediti alla trasformazione e conservazione dei prodotti ittici;
- c) la documentazione relativa alle tipologie e modalità di trasformazione e conservazione del pescato;
- d) l'individuazione di fonti storiche e bibliotecarie contenenti nozioni riguardanti la pesca nel Mediterraneo;
- e) il censimento dei maestri d'ascia nel Mediterraneo;
- f) il censimento dei borghi marinari;
- g) il censimento delle tonnare fisse;
- h) il censimento dei musei del mare;
- h) il censimento dei mercati ittici calabresi con i dati delle relative attività.

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i sindaci chiedono l'inserimento dei borghi marinari e delle tonnare fisse presenti nel proprio territorio nelle relative sezioni del registro di cui al presente articolo.

#### Art. 10

##### Tutela e valorizzazione delle feluche.

1. La Regione riconosce e valorizza il sistema tradizionale di pesca delle feluche, barche tipiche e uniche al mondo utilizzate nello Stretto di Messina, in particolare nella costa calabrese, tra Scilla e Palmi.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il dipartimento regionale competente in materia di pesca approva il programma di valorizzazione che contiene:

- a) l'individuazione di risorse e strategie finalizzate alla diversificazione del reddito dei pescatori impiegati nel sistema di pesca delle feluche tramite lo sviluppo di attività complementari o connesse;
- b) l'individuazione di risorse e incentivi alla ricerca scientifica, storica, etnografica e antropologica sulla pesca tradizionale del pesc spada e delle altre specie di "grandi pelagici" nell'area dello Stretto di Messina di cui al comma 1;
- c) l'individuazione di strategie per il potenziamento dell'uso del sistema tradizionale di pesca attraverso:
  - 1) la specifica formazione degli operatori;
  - 2) la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai consumatori;
  - 3) incentivi volti al conseguimento di certificazioni sulla sostenibilità del sistema di pesca tradizionale;

- d) l'individuazione di strategie per l'istituzione di un disciplinare del sistema di pesca tradizionale, anche al fine dell'istituzione di marchi regionali ovvero di altri marchi di tutela a carattere nazionale o europeo;
- e) la promozione culturale e turistica connessa al sistema tradizionale di pesca delle feluche, anche attraverso l'individuazione di risorse, per la costruzione e l'ammodernamento di «passerelle», anche ad uso di pescaturismo, senza danneggiare l'ambiente.

### Capo III

Norme per l'esercizio di attività di pescaturismo, ittiturismo e per le attività didattiche legate alla pesca.

#### Art. 11

##### Attività di pescaturismo

1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento statale vigente in materia, per pescaturismo si intende l'attività di pesca professionale esercitata dagli imprenditori ittici, in forma singola, societaria o cooperativa, consistente nell'imbarco su unità da pesca di persone che non fanno parte dell'equipaggio per finalità turistico ricreative.

2. Nel pescaturismo sono ricompresi:

a) l'osservazione e l'illustrazione delle diverse attività di bordo durante la navigazione nonché delle attività di pesca con i sistemi e gli attrezzi autorizzati dalla licenza relativa alla imbarcazione, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero per le politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293 (Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pescaturismo, in attuazione dell'articolo 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni);

b) lo svolgimento della pratica di pesca sportiva, disciplinata dall'articolo nonché dalla pertinente normativa statale ed europea;

c) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione del mestiere del pescatore, dell'ambiente marino e costiero, delle aree marine protette e dei centri storici, attraverso escursioni e visite guidate;

d) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresa la ristorazione a bordo, secondo le modalità stabilite da questa legge, finalizzata alla conoscenza e alla valorizzazione dei prodotti della pesca locale, anche attraverso la riscoperta di antiche ricette regionali e della cucina del pescatore;

e) l'ospitalità a bordo e la relativa attività di balneazione, dove consentita, effettuata con imbarcazioni munite di specifiche dotazioni di accessibilità e di sicurezza in materia, nel rispetto delle norme emanate dal Capo del circondario marittimo in tema di escursioni nautiche e immersioni subacquee e della pertinente normativa statale.

Art. 12  
Attività di ittiturismo

1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento statale vigente in materia, per ittiturismo si intende la pesca professionale esercitata dagli imprenditori ittici, in forma singola, societaria e cooperativa, nella quale sono ricomprese le attività:
- a) di ospitalità;
  - b) di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione;
  - c) didattiche, ricreative, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche.
2. Le attività previste al comma 1 sono svolte in strutture che siano nella disponibilità, a qualsiasi titolo, dell'imprenditore stesso.

Art. 13  
Attività connesse

1. Sono connesse all'attività di pesca professionale, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 2 del d.lgs. 4/2012, le attività di seguito elencate, purché non prevalenti ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica:
- a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria e con le deroghe per la vendita di piccoli quantitativi previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, nonché nel rispetto di quanto previsto in materia di tracciabilità dei prodotti ittici dal regolamento CE n. 1224/2009, dal regolamento UE n. 404/2011, dal regolamento UE n. 1379/2013 e dal decreto ministeriale del 10 novembre 2011;
  - b) le azioni di valorizzazione dei prodotti ittici locali, anche con specifiche campagne promozionali;
  - c) interventi legati all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente marino e costiero, con particolare riferimento alla prevenzione e al recupero delle plastiche in mare;
  - d) le attività di informazione tese a favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura e dei

mestieri del mare, nonché quelle di sensibilizzazione ed educazione ambientale, conoscenza dell'attività ittica e dei cicli produttivi, sana e corretta alimentazione, qualità salutistiche e nutrizionali delle produzioni ittiche, rivolte, in particolare, ai giovani e al mondo della scuola.

2. Il carattere di prevalenza di cui al comma 1 si realizza allorché il tempo di lavoro impiegato nell'attività di pesca professionale nel corso dell'anno è superiore a quello impiegato nelle attività di cui al medesimo comma 1.

#### Art. 14

##### Locali per attività di ittiturismo

1. Le attività di ittiturismo sono svolte mediante l'utilizzo di fabbricati, attrezzature, aree demaniali eventualmente in concessione o risorse normalmente impiegate per l'attività principale; possono essere adibiti all'esercizio dell'attività di ittiturismo gli stabili nella disponibilità degli imprenditori.

2. I fabbricati utilizzati per l'esercizio di attività di ittiturismo sono considerati beni strumentali all'esercizio dell'attività ittica. Tali fabbricati devono essere conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente.

3. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nonché il comma 2 dell'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

#### Art. 15

##### Esercizio dell'attività di pescaturismo ed ittiturismo

1. L'esercizio dell'attività di pescaturismo è subordinato:

- a) al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Capo del Compartimento marittimo del luogo di iscrizione dell'imbarcazione, ai sensi dell'articolo 5 del d.m. 293/1999;
- b) agli adempimenti previsti dal regolamento (CE) 852/2004, per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande.

2. L'esercizio dell'attività di ittiturismo è subordinato alla presentazione di una SCIA al Comune nel quale si intende avviare l'attività nel rispetto della disciplina contenuta nell'articolo 19 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).  
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e la SCIA di cui al comma 2 specificano le attività, i relativi limiti di esercizio e i periodi di apertura richiesti dal titolare.

#### Art. 16

##### Elenco regionale degli operatori del turismo marittimo

1. Presso il dipartimento regionale competente è istituito l'elenco degli operatori del turismo marittimo, articolato nelle seguenti tre sezioni: una per il pescaturismo, una per l'ittiturismo ed una per le cooperative di pesca che forniscono servizi di supporto logistico e per le organizzazioni del settore della promozione turistica e culturale del mare.
2. L'iscrizione all'elenco regionale di cui al presente articolo è requisito necessario per l'esercizio delle relative attività.
3. L'operatore di pescaturismo, ottenuta l'autorizzazione ai sensi del D.M. 13 aprile 1999, n. 293 del Ministero per le politiche agricole trasmette comunicazione scritta entro sessanta giorni dalla data del rilascio al dipartimento regionale competente, ai fini dell'inserimento nell'apposita sezione dell'elenco.
4. Ai fini dell'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco regionale, le cooperative indicano le unità autorizzate ai sensi del comma 3.
5. L'operatore di ittiturismo, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente articolo, trasmette comunicazione scritta al dipartimento regionale competente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dalla dichiarazione di avvio dell'attività.
6. La cancellazione dal registro è disposta: a) nei casi di revoca dell'autorizzazione previsti dalla normativa vigente; b) per la perdita dei requisiti previsti dalla presente legge per l'esercizio dell'attività; c) qualora l'imprenditore sospenda l'attività per un periodo superiore a tre anni consecutivi.
7. La sospensione e il riavvio dell'attività sono comunicate agli uffici regionali competenti.
8. L'iscrizione al registro è preclusa a coloro che abbiano riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 318, 416, 416-bis, 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali.
9. Il dipartimento regionale competente comunica tempestivamente ai comuni nel cui territorio è esercitata l'attività di pescaturismo o è ubicata l'attività di ittiturismo l'avvenuta iscrizione o cancellazione della stessa dall'elenco di cui al presente articolo.

#### Art. 17

##### Formazione degli operatori di pescaturismo ed ittiturismo

1. La Regione promuove la formazione degli imprenditori ittici che vogliono intraprendere le attività di diversificazione previste da questa legge.
2. I percorsi formativi sono inseriti, nei limiti delle risorse a disposizione, negli atti di programmazione in materia di formazione professionale anche finanziati con fondi europei.

#### Art. 18

##### (Valorizzazione delle filiere agricole e della pesca locali)

1. La Regione promuove la conclusione di accordi di filiera tra produttori locali e imprenditori ittici che svolgono attività di pescaturismo e ittiturismo al fine di favorire l'utilizzo dei prodotti da filiera corta e dei prodotti provenienti dal mercato locale, conformemente a quanto previsto dal Programma di sviluppo rurale della Regione Calabria.
2. La valorizzazione delle filiere agricole e della pesca locali è effettuata, in particolare, anche attraverso la promozione, nell'ambito dell'offerta turistica, di percorsi enogastronomici esperenziali che prevedano corsi di cucina su misura per turisti che vogliono cimentarsi nell'elaborazione e preparazione di piatti tipici della tradizione gastronomica calabrese di mare e di terra.

#### Art. 19

##### Strumenti di programmazione degli interventi

1. La Regione persegue le finalità di questa legge anche attraverso la pianificazione regionale in materia di promozione turistica, sostegno alle imprese, sviluppo rurale e sostegno all'economia ittica.
2. I programmi regionali inerenti i Fondi strutturali e di investimento europei attuano, inoltre, gli interventi previsti da questa legge compatibilmente con le finalità proprie della pertinente programmazione europea.
3. I contributi sono concessi in osservanza della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

#### Art. 20

##### Disciplina della ristorazione e di ospitalità a bordo e a terra.

1. Nello svolgimento delle attività di ristorazione a bordo e a terra si applicano, fatte salve le

deroghe di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10 del presente articolo, le disposizioni igienico-sanitarie di cui al regolamento (CE) 852/2004, al regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, al regolamento (CE) 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, al regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, nonché della direttiva 2002/99/CE del Consiglio del 16 dicembre 2002 che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, come recepita dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117.

2. Al fine di favorire lo sviluppo dell'attività di ittiturismo nel rispetto dell'identità dei luoghi e delle tradizioni marinare e dei pescatori, quando il numero di turisti ospiti è inferiore a sedici, così come da SCIA depositata, nonché in linea con le previsioni di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo):

- a) è consentito l'utilizzo della cucina domestica e delle relative attrezzature, compresi gli elettrodomestici, con l'osservanza delle eventuali prescrizioni indicate dall'autorità sanitaria; gli impianti di refrigerazione degli alimenti devono comunque essere conformi alla prescrizioni di legge;
- b) è consentito l'uso di locali polifunzionali per il trattamento, la manipolazione, la trasformazione e la conservazione degli alimenti;
- c) è consentito l'utilizzo del bagno domestico sia per gli ospiti sia per il personale, senza distinzione di genere. Deve essere comunque garantito l'utilizzo del bagno domestico alle persone disabili, anche attraverso adeguate opere provvisorie disposte dall'autorità preposta tenendo presente lo stato dei luoghi esistenti;
- d) i servizi igienico-sanitari, nei casi in cui l'ittiturismo preveda l'alloggio degli ospiti, devono essere autonomi rispetto alle esigenze della famiglia del pescatore e comunque deve essere garantita la disponibilità di almeno un bagno ogni due camere;
- e) può essere adibita a uso spogliatoio, anche provvisorio, una qualunque stanza dell'immobile;
- f) è sufficiente, ai fini delle attività di alloggio, il requisito dell'abitabilità dei locali; l'esercizio dell'attività non comporta cambio di destinazione d'uso dell'immobile;
- g) per le attività di ospitalità che prevedono la somministrazione della colazione si applica la disciplina di cui alla legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 (Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere).

3. Per l'attività di pescaturismo, in caso di somministrazione di alimenti a bordo, sono consentite:

a) la somministrazione di alimenti pronti al consumo preconfezionati e preincartati anche da soggetti terzi abilitati e comunque tesa alla valorizzazione dei prodotti ittici e della terra locali. Qualora si tratti di alimenti che necessitano di essere mantenuti in refrigerazione l'unità deve dotarsi di idoneo apparato di refrigerazione fisso o mobile;

b) la somministrazione a bordo, senza ulteriore rielaborazione, di piatti preparati a terra in locale idoneo, secondo le prescrizioni vigenti in materia, o mediante servizio di catering a bordo svolto da soggetti terzi abilitati con comprovata esperienza nella gastronomia ittica tipica calabrese. In tale ultima ipotesi deve essere indicata e comunicata la provenienza degli alimenti consumati, i quali devono essere adeguatamente conservati anche con impianti di refrigerazione di cui alla lettera a);

c) la cottura alla griglia di pesce catturato durante lo svolgimento dell'attività o ottenuti da materie prime stoccate a bordo anche in refrigerazione;

d) la preparazione e somministrazione a bordo di piatti elaborati contenenti prodotti della pesca freschi catturati durante l'attività di pescaturismo o ottenuti da materie prime stoccate a bordo anche in refrigerazione.

4. Le attività di somministrazione di alimenti di cui alle lettere c) e d) del comma 3 sono svolte esclusivamente dalle unità da pesca dotate di cucina a bordo. Su espressa autorizzazione dell'autorità preposta può essere autorizzato l'utilizzo della griglia sulle altre unità da pesca. Le unità di pesca che non siano dotate di cucina a bordo o che non abbiano ottenuto l'autorizzazione per la cottura alla griglia svolgono le attività di cui alle lettere c) e d) del comma 3 nei modi previsti al comma 5.

5. L'autorità preposta autorizza l'uso della cucina e dei locali di bordo nonché delle relative attrezzature con l'osservanza delle eventuali prescrizioni da essa indicate.

8. In caso di somministrazione di alimenti ittici crudi o semicrudi, gli operatori di pescaturismo e di ittiturismo devono rispettare le prescrizioni di cui al regolamento (CE) 5 dicembre 2005, n. 2074 della Commissione recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e al regolamento (CE) di esecuzione 8 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. In particolare sono tenuti:

a) a non accettare o utilizzare prodotti contaminati o prodotti della pesca e/o acquacoltura per i quali si possa ragionevolmente presumere che siano contaminati da parassiti;

b) a informare i consumatori, mediante indicazione sul menù, che i prodotti della pesca sono stati sottoposti ai trattamenti specifici previsti dal reg. (CE) n. 853/2004.

6. Nelle attività di pescaturismo e ittiturismo è consentita la lavorazione e la vendita diretta al consumatore dei prodotti ittici. I prodotti venduti devono essere confezionati e etichettati come previsto dalla normativa vigente in materia di etichettatura in conformità al reg. (CE) n. 852/2004. Deve inoltre essere garantita la tracciabilità dei prodotti alimentari utilizzati.

7. Gli alimenti e le preparazioni somministrate nelle attività di pescaturismo e ittiturismo devono provenire, per almeno il 50 per cento, dall'attività di pesca professionale, che è attività principale e prevalente dell'imprenditore ittico. Gli alimenti di carattere complementare, i condimenti e quanto occorra ad accompagnare il pasto, devono preferibilmente appartenere alla categoria dei prodotti a chilometro zero, così come definiti dall'articolo 1 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero).

#### Art. 21

##### Attività didattiche nel pescaturismo e ittiturismo

1. Al fine di sviluppare le attività connesse di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d), è istituito, nell'ambito delle attività di pescaturismo e ittiturismo, un circuito regionale delle attività di accoglienza didattico-formativa, da eseguirsi secondo le modalità che saranno specificate nel regolamento regionale di attuazione. L'imprenditore ittico, definito dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), viene equiparato all'imprenditore agricolo anche nelle sue funzioni di operatore nell'attività didattica.

2. L'operatore svolge, nell'ambito dell'azienda ittica in cui opera, attività di accoglienza e informazione sul percorso didattico, nonché attività didattiche volte al rilancio degli antichi mestieri legati alla pesca.

3. L'operatore può conseguire una formazione didattico-metodologica partecipando a corsi di formazione organizzati dall'Assessorato regionale competente.

4. È istituito l'elenco regionale degli ittiturismo e pescaturismo didattici, tenuto presso la Sezione regionale gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali dell'Assessorato regionale alle risorse agroalimentari.

5. Il dirigente della Sezione regionale gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali provvede all'iscrizione degli esercenti attività di ittiturismo e pescaturismo didattici previa ricezione di apposita istanza presentata alla Regione Calabria, formulata dal titolare dell'azienda ittica o dal legale rappresentante, contenente le seguenti indicazioni:

- a) ragione sociale;
- b) legale rappresentante;
- c) codice fiscale e partita IVA;

d) recapito telefonico ed eventuale indirizzo internet e di posta elettronica.

6. L'Assessorato regionale competente provvede a elaborare un logo che contraddistingua tutti gli ittiturismo e pescaturismo didattici riconosciuti e, coerentemente con il proprio programma di divulgazione e promozione, d'intesa con l'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) della Regione, provvede a diffondere la conoscenza di tali attività didattiche. Il logo è riportato su tutto il materiale pubblicitario, illustrativo e segnaletico.

7. L'istanza di iscrizione all'elenco regionale degli ittiturismo e pescaturismo didattici è presentata alla Regione Calabria dal titolare dell'azienda ittica o dal legale rappresentante.

8. L'Ufficio regionale competente può richiedere, in fase istruttoria, ulteriori documenti ed effettuare controlli presso la sede dell'azienda, se ritenuti necessari.

#### Art. 22

##### Barca didattica e sociale.

1. Per barca didattica si intende l'esercizio, da parte degli imprenditori ittici, di attività educative, culturali e promozionali finalizzate a divulgare la cultura del mare e della pesca. Tali attività riguardano:

- a) la conoscenza delle diverse marinerie e dei relativi prodotti;
- b) l'educazione al consumo consapevole, attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari e ambiente;
- c) la conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali, dei processi di prelievo, produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti locali;
- d) la conoscenza, la tutela e la valorizzazione della biodiversità.

2. Per barca sociale si intende l'esercizio di attività assistenziali, educative e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni, finalizzate all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo a favore di persone fragili, disabili o in condizione di svantaggio psicofisico o sociale.

3. Le barche sociali realizzano interventi di:

- a) politiche attive di inserimento socio-lavorativo;
- b) iniziative educative, assistenziali e formative nonché azioni volte a favorire l'integrazione fisica e socio-culturale e forme di benessere personale e relazionale in tutte le fasce d'età;
- c) progetti di reinserimento e reintegrazione sociale di minori e adulti, in collaborazione, previa intesa, con l'Autorità giudiziaria, l'ente locale e l'azienda sanitaria locale.

#### Art. 23

##### Disposizioni di attuazione

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta regionale, sentite le



organizzazioni delle imprese della pesca, del turismo e del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché le organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, adotta uno o più regolamenti riguardanti, in particolare:

a) i contenuti della SCIA da presentare per l'esercizio dell'attività di ittiturismo e gli obblighi a carico della medesima attività;

b) le caratteristiche e le ubicazioni degli immobili adibiti alle attività di ittiturismo ai sensi dell'articolo 14.

2. La Giunta regionale approva gli ulteriori atti necessari all'attuazione delle disposizioni di questa legge entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.

#### Art. 24

##### Sanzioni e vigilanza

1. Chiunque eserciti l'attività di ittiturismo in assenza della SCIA di cui all'articolo 15 o in violazione di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00.
2. Chiunque violi le disposizioni contenute nei regolamenti regionali adottati ai sensi dell'articolo 23 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.
3. I Comuni effettuano controlli presso ciascuna attività ittituristica con periodicità almeno triennale, trasmettendo alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività di controllo e vigilanza posta in essere nell'anno precedente.

#### Capo IV

##### Commercio dei prodotti ittici

#### Art. 25

##### Vendita diretta

1. La vendita diretta del pescato è la cessione, effettuata da parte dell'imprenditore ittico, dei propri prodotti direttamente al consumatore senza nessuna intermediazione.
2. La vendita diretta consente all'imprenditore ittico di valorizzare al meglio la propria produzione, è considerata attività connessa alla attività principale, ai sensi del comma articolo 2 del d.lgs. 4/2012 e, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera g), del decreto legislativo del 31

marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), non è soggetta ai requisiti che si applicano alle attività di commercio di prodotti alimentari.

3. La cessione diretta può avvenire mediante la cessione da bordo del peschereccio, su aree pubbliche in forma itinerante e non itinerante, in locale aperto al pubblico e può comprendere la consegna a domicilio.

4. La cessione da bordo del peschereccio è consentita in porti pescherecci, luoghi di sbarco e ripari da pesca autorizzati, questi ultimi intesi come strutture o impianti di facile rimozione, destinati all'ormeggio di imbarcazioni e ubicati su area demaniale marittima.

5. L'attività di pesca professionale e la connessa attività di vendita diretta del pescato da parte dell'imprenditore ittico è esercitabile nel rispetto della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 e regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell' 8 aprile 2011, ivi compresi gli obblighi di tracciabilità e informazione al consumatore di cui al regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 e del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.

6. L'imprenditore ittico che vende direttamente dal peschereccio al consumatore, in ambito locale, piccoli quantitativi di pescato, per un valore non superiore a euro 50 al giorno per consumatore finale, è esonerato dagli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e informazioni al consumatore ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009, articolo 58, paragrafo 8; del decreto ministeriale 10 novembre 2011, articolo 3, comma 2; del regolamento (UE) n. 1379/2013, articolo 35, comma 4.

7. Si intendono "piccoli quantitativi" quelle partite di prodotti sbarcati che non superano 100 kg. (regolamento (CEE) del 23 dicembre 1985 n. 3703);

8. Resta ferma l'applicazione obbligatoria di tutte le disposizioni in materia sanitaria e fiscale, concernenti la vendita di prodotti ittici.

9. La Regione promuove la concertazione fra gli enti preposti al controllo, le associazioni di categoria, gli operatori e le amministrazioni locali per una più efficace organizzazione delle attività di cui al presente articolo al fine di uniformare e rendere effettiva la disciplina sul territorio regionale.

#### Art. 26

##### Street food del pescatore.

1. Le imprese ittiche possono vendere prodotti della pesca, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza alimentare.

## Capo V

### Pesca fantasma, sportiva e ricreativa

#### Art. 27

##### Pesca fantasma

1. La pesca fantasma, o ghost fishing, è rappresentata dalla continua cattura di organismi acquatici, non misurata e non misurabile, da parte di attrezzi da pesca smarriti o abbandonati.
2. Ai fini della tutela e della salvaguardia dell'ambiente marino, lacustre e costiero, gli operatori della pesca, secondo quanto già previsto dalla normativa vigente, adottano sistemi di riconoscimento, anche innovativi, degli attrezzi da pesca posizionati in mare, che consentano l'agevole rintracciabilità del proprietario.
3. La Regione incoraggia l'impiego e l'utilizzo di sistemi innovativi di segnalazione degli attrezzi da pesca posizionati in mare, tali da consentirne il tracciamento della posizione, anche attraverso sistemi innovativi e tecnologici, per facilitarne il recupero in caso di smarrimento.
4. E' fatto altresì obbligo agli operatori di segnalare presso gli uffici della capitaneria di porto competente la posizione ultima degli attrezzi smarriti, al fine di istituire e aggiornare una banca dati informatica che fornisca dati in merito e consenta di pianificare eventuali operazioni di recupero.
5. La Regione promuove e sostiene programmi di recupero degli attrezzi da pesca smarriti o abbandonati in mare e nelle acque interne.

#### Art. 28

##### Pesca sportiva e pesca ricreativa

1. La pesca sportiva e la pesca ricreativa sono attività che, ai sensi del regolamento (ce) n. 1967/2006, sfruttano le risorse acquatiche viventi a fini ricreativi o sportivi e sono esercitate a scopo ludico o agonistico con divieto di vendita del prodotto pescato.
2. La pesca sportiva è l'attività di pesca non commerciale senza scopo di lucro praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale.
3. La pesca ricreativa è l'attività di pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale.
4. La pesca sportiva e la pesca ricreativa operano nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 1639 del 2 ottobre 1968 (Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima), della normativa nazionale e comunitaria specifica e delle presenti disposizioni.
5. E' fatto divieto ai pescatori sportivi e ai pescatori ricreativi di vendere o commercializzare in qualunque forma il pescato.

6. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 6 dicembre 2010, in ordine al rilevamento della consistenza numerica della pesca sportiva e ricreativa in mare, con i conseguenti adempimenti.

## Capo VI

### Pesca nelle acque interne e acquacoltura

#### Art. 29

##### Pesca e acquacoltura in laghi, stagni costieri e acque interne

1. La Regione assume la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse della pesca e dell'acquacoltura dei laghi, degli stagni costieri e delle acque pubbliche interne.
2. Per tale finalità la Regione attua - nel quadro generale del Piano regionale della pesca e dell'acquacoltura, dei programmi comunitari pertinenti e conformemente ai principi nazionali, internazionali e comunitari in materia - la pianificazione ottimale di tali risorse, degli imprenditori ittici e degli addetti, oltre allo sviluppo delle economie locali, in generale.
3. La Regione attribuisce importanza primaria alla disciplina dello sforzo di pesca, alla diversificazione delle pratiche produttive tradizionali ai fini della corretta e duratura gestione del patrimonio ittico.
4. La Regione disciplina la pesca nelle acque interne, nonché l'individuazione dei campi da gara e le manifestazioni di pesca, con apposito regolamento.
5. Il regolamento stabilisce i limiti di cattura, le condizioni e modalità di esercizio, gli obblighi, i divieti, gli attrezzi consentiti e le loro limitazioni d'uso, unitamente alle sanzioni previste per le violazioni di dette norme.

#### Art. 30

##### Concessioni per attività di acquacoltura

1. Alle concessioni di specchi acquei del mare territoriale per attività di acquacoltura si applicano, indipendentemente dalla natura giuridica del concessionario, le misure unitarie dei canoni fissate in attuazione dell'articolo 03, comma 2, del decreto-legge del 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 494.
2. Le concessioni nelle acque interne a scopo di acquacoltura sono rilasciate dalla Regione o dal comune rivierasco, se delegato.
3. La Regione assegna ai singoli comuni rivieraschi il termine di un anno per dotarsi di idonea regolamentazione dei rispettivi diritti di uso civico di pesca.

## Capo VII

### Disposizioni finali e abrogazioni

#### Art. 31

#### Disposizioni finali e abrogazioni

1. Per quanto non espressamente previsto da questa legge si osservano le disposizioni stabilite dalla normativa statale ed in particolare il d.lgs. 4/2012.

2. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) legge regionale 30 aprile 2009, n. 15 (Norme per l'esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo);
- b) legge regionale 26 novembre 2001, n. 29 (Norme per l'esercizio della pesca degli osteitti e per la protezione e l'incremento della fauna nelle acque interne della Regione Calabria).

#### Art. 32

##### Clausola di invarianza degli oneri finanziari

1. Dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente.

#### Art. 33

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.